

L'obbligo della formazione continua professionale

D.p.r. 137/2012

13 Febbraio 2020

Istituto Icotea

Abstract

Il D.P.R. 137/2012 prevede che tutte le professioni ordinate siano soggette all'obbligo della Formazione Continua al fine di mantenere o migliorare la propria qualificazione professionale.

L'unità di misura della Formazione Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).

La didattica moderna ben si presta alle nuove esigenze formative richieste dal mercato. Diversi settori infatti sono sempre più predisposti a formarsi tramite modalità FAD al fine di gestire la fruizione senza alcun vincolo di tempo e di spazio. Tra i vari ambiti, la Formazione Professionale, è il settore che si vede più coinvolto.

According to the Decree 137/2012, all the professional associations are obliged to attend continuing education courses in order to maintain or improve their professional qualification.

These specific learning courses are characterized by the issuance of Professional Training Credits (PTC).

Nowadays, modern learning can easily meet the training needs required by the job market. For instance, many different sectors have already introduced more and more distance learning courses that allow to study freely with no limits of space or time. That happens, in particular, for the professional training.

Indice:

- 1. Formazione Continua Professionale: nozioni e normativa**
- 2. Unità di misura e attività formative della Formazione Continua**
- 3. La Formazione Continua in modalità FAD**

1. Formazione Continua Professionale: nozioni e normativa

Con il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, è stato emanato **l'obbligo per tutti i liberi professionisti di curare continuamente la propria formazione professionale** al fine di accrescere le proprie competenze e sviluppare nuove conoscenze. Un professionista deve sempre essere aggiornato sulle questioni riguardanti il proprio mestiere, mantenendo alte le proprie abilità a beneficio delle esigenze del cliente.

Con l'espressione "Formazione Professionale Continua" si intende per Regolamento "ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale".

Dunque lo scopo della Riforma delle Professioni è il miglioramento e l'aggiornamento costante di tutte le professioni ordinistiche "al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale".

Proprio per giungere a tale obiettivo, ogni Consiglio Nazionale, in collaborazione con il Ministero Vigilante, ha redatto un proprio Regolamento e le linee guida da seguire.

Lo svolgimento della Formazione Continua è obbligo giuridico e deontologico per tutti i professionisti regolarmente iscritti all'Ordine di categoria. Infatti si connota come **professionista** colui che svolge una **professione regolamentata**, ovvero un'attività o più attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi di riferimento, secondariamente al possesso di qualifiche professionali validamente accertate.

Si è esenti dallo svolgimento della Formazione Continua, previa richiesta presentata all'Ordine di appartenenza, nei casi di:

- Maternità;
- Malattia grave debitamente documentata;
- Servizio civile volontario, malattia, infortunio, assenza dall'Italia, ovvero cause che portano all'interruzione dell'attività professionale per un periodo non inferiore a 6 mesi e non derivante da sanzioni disciplinari.

2. Unità di misura e attività formativa della formazione continua

Lo strumento che permette di valutare il compimento e l'impegno dell'obbligo formativo è il **Credito Formativo Professionale – i cosiddetti CFP**. L'obbligatorietà della Formazione Continua ha infatti previsto che ogni professionista, facendo riferimento al Regolamento dell'Ordine di categoria a cui appartiene, è tenuto ad **acquisire un numero specifico di crediti formativi**, di cui alcuni mediante attività aventi come oggetto tematiche che riguardano l'ordinamento professionale e la deontologia.

L'acquisizione di tali crediti permetterà di svolgere la propria attività a norma di legge, in quanto la **violazione** ne costituirebbe illecito disciplinare, e nei casi più gravi, esclusione dall'Albo di riferimento.

Per l'acquisizione dei crediti, il libero professionista deve partecipare a corsi e attività formative riconosciute e accreditate dagli Ordini di categoria.

Le attività formative a cui l'iscritto all'Albo può accedere devono comprendere i seguenti ambiti:

- **Aggiornamento**, ovvero attività finalizzate all'approfondimento, mantenimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali;
- **Formazione**, ovvero attività finalizzate all'acquisizione di competenze specialistiche utili alla qualificazione professionale del professionista.

Le attività formative possono essere organizzate:

- **Consiglio Nazionale**
- **Ordine territoriale**
- **Associazioni di iscritti agli Albi e da altri soggetti autorizzati.**

Inoltre, quando l'attività è svolta dagli Ordini e dai Collegi, può realizzarsi anche in cooperazione, convenzione o collaborazione con altri soggetti.

3. La formazione continua in modalità fad

A seguito dei vari cambiamenti avvenuti in materia di apprendimento, negli ultimi anni la nostra società ha assistito ad un nuovo modo di fare formazione. Molto spesso si sente parlare di **Formazione a Distanza (FAD)**, un importante strumento di apprendimento ormai divenuto parte integrante della formazione in diversi ambiti.

Contrariamente al passato, secondo cui l'apprendimento del sapere risiedeva nei testi cartacei e nella sua somministrazione unidirezionale, rispettando tempi e ritmi imposti dal somministratore, oggi saperi e conoscenze diventano efficaci e persistenti solo se vengono proposti in modo che chi apprende ne sia coinvolto. **I veri protagonisti del lavoro di apprendimento sono infatti le esigenze e gli interessi dei fruitori**; nell'apprendimento a distanza, la conoscenza viene trasmessa in via telematica consentendo ai partecipanti di **poter scegliere i tempi e i modi di apprendimento**, accedendo ai contenuti **senza vincoli di spazio e di tempo**.

La formazione a distanza è una modalità totalmente innovativa che risponde a tutti gli effetti alle esigenze formative richieste dal mercato: il discente non è più costretto a presenziare in aula, ma può decidere autonomamente di accedere alla sua formazione collegandosi su piattaforme e-learning in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Tale modalità di formazione ben si adatta – per la sua flessibilità – a diversi settori, quali soprattutto quelli che richiedono una formazione continua e obbligatoria. Secondo Regolamento, infatti, le attività di formazione relative all'aggiornamento e alla formazione dei professionisti, il cui fine è quello di rilasciare **crediti formativi (CFP)**, sono consentite mediante **modalità e-learning**. La piattaforma, inoltre, deve adottare strumenti idonei per assicurare l'effettiva partecipazione dell'utente, prevedendo momenti di verifica a cui il discente deve rispondere correttamente per l'ottenimento dei crediti.

Dal 1° gennaio 2014, **ICOTEA**, in quanto Istituto Formativo Ministeriale accreditato da vari Consigli Nazionali/Albi/Ordini/Collegi, dispone di numerose [proposte formative](#) per conseguire i Crediti Formativi Professionali nel settore della **formazione continua e permanente dei liberi professionisti**.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visitare il [sito](#) o inviare una mail a icotea@icotea.it.

TAG: *Formazione, professionisti, ordini professionali*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-

ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.